




CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
03/06/2020 U-rsp/4040/2020



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale degli Affari Interni
Ufficio II – Ordini professionali
prot.dag@giustiziacert.it
ufficio3.dgcivile.dag@giustizia.it

Oggetto: Assemblea degli Iscritti – approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione – divieti e prescrizioni per riunioni in presenza ed assembramenti per emergenza sanitaria Covid-19 – richiesta di chiarimenti ed indicazioni.

Si formula la presente nota per richiedere chiarimenti ed indicazioni a favore degli Ordini territoriali, che si trovano nell'impossibilità di tenere le assemblee degli iscritti per l'approvazione del bilancio consuntivo 2019, il cui termine è stato differito per effetto dell'art. 107, primo comma del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27. Sul punto era già intervenuto, a chiarimento, un parere di codesto Dicastero del 19.03.2020 (prot. m_dg.DAG.19/03/2020.0051196.U), emesso su richiesta del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e che nel dubbio del plesso normativo costituito dal D. Lgs. n. 98/2001 - cui faceva riferimento il suddetto art. 107 - aveva ritenuto estensibile agli Ordini territoriali il differimento del termine, tenendo conto delle ragioni di tutela della salute pubblica ad esso sottese.

Come noto, l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi per gli Ordini territoriali integra un procedimento amministrativo complesso, che si articola in subprocedimenti che accedono a quello principale ed in cui sono coinvolti, oltre al Consigliere Tesoriere ed al Collegio dei Revisori, il Consiglio dell'Ordine e l'Assemblea degli Iscritti, fase, quest'ultima, sulla quale si concentrano le maggiori criticità che si intendono rappresentare.

Permangono, infatti, una serie di prescrizioni che vietano, in via generale, ogni forma di assembramento e considerando che le assemblee per l'approvazione del bilancio, soprattutto in Ordini di una certa dimensione, non potrebbero svolgersi - per la potenziale numerosità dei partecipanti - nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, si chiede quali indicazioni possano essere utilmente fornite agli Ordini territoriali sul tema, tenuto conto dell'incertezza che caratterizza l'orizzonte temporale della situazione emergenziale.

Ciò anche in considerazione del fatto che non sono noti provvedimenti di ulteriore proroga di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, che da ultimo erano stati fissati, come termine finale, al 15 maggio 2020.

Peraltro, mentre per i Consigli degli Ordini risulta valido lo svolgimento delle riunioni in videoconferenza (art. 73, comma 2 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020), non sono previste analoghe previsioni per le Assemblee degli Ordini, per le quali - in ogni caso - non risulterebbero tecnicamente praticabili, soprattutto in Ordini caratterizzati da un elevato numero di iscritti.

L'eccezionalità della situazione che ci troviamo a dover affrontare rende molto difficile al Consiglio Nazionale degli Ingegneri l'individuazione di una possibile soluzione; tuttavia ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione delle possibili alternative, che chiaramente rivestirebbero carattere di assoluta eccezionalità e che dovrebbero essere autorizzate mediante strumenti normativi che si rimette alla Vostra competenza individuare.

Una prima e più immediata soluzione sarebbe quella di consentire che l'approvazione del bilancio consuntivo 2019 (e, permanendo l'emergenza, del bilancio preventivo) trovassero, per questo anno, una sorta di compiutezza in tutte le fasi subprocedimentali che la compongono ad esclusione di quella dell'approvazione assembleare, tutt'al più da rimandare a procedura di mera ratifica non appena le condizioni sanitarie consentiranno la tenuta dell'Assemblea degli Iscritti. Di fatto questo consisterebbe nel consentire l'approvazione del bilancio da parte dei Consigli degli Ordini territoriali, successivamente alla predisposizione dei documenti da parte del Consigliere Tesoriere e al controllo esercitato dal Collegio dei Revisori. Si tratta probabilmente della soluzione più pratica ed economica per risolvere la questione, ma che richiederebbe un adeguato provvedimento – meglio se di carattere normativo - in grado di porre al riparo anche da eventuali ricorsi dovessero essere sollevati in ragione della irriparabilità del procedimento di approvazione dei bilanci.

Una seconda soluzione potrebbe invece essere rappresentata dalla realizzazione di un sistema di votazione online da parte degli iscritti. Si tratterebbe di individuare delle finestre temporali durante le quali gli Ordini dovrebbero mettere a disposizione sui propri siti internet tutti i documenti di bilancio da sottoporre ad approvazione, ed all'interno delle quali i singoli iscritti potrebbero effettuare una votazione con solo due inequivocabili opzioni (approvo/non approvo). Tale soluzione consentirebbe di salvaguardare il processo di approvazione democratica da parte dell'intero corpo degli Iscritti all'Ordine territoriale, ma a discapito di un doppio onere (economico ed organizzativo) non indifferente da addossare alle strutture amministrative degli Ordini stessi, in alcuni casi di dimensioni minime e già messe a dura prova dall'emergenza Covid. Si tratterebbe, infatti, di individuare delle piattaforme informatiche che fossero rispondenti a tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge, che consentano il riconoscimento univoco di ciascun iscritto, che tutelino la privacy e la segretezza del voto ma che, contemporaneamente, impediscano la possibilità di ripetibilità del voto da parte dello stesso votante, ecc. ecc. L'organizzazione di un tale procedimento richiederebbe sicuramente molto tempo e la necessità di un esborso economico che molti nostri Ordini non sono in grado di poter sostenere.

Un'ultima soluzione che si sottopone è quella di poter utilizzare, in via analogica, quanto previsto dal DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare dall' art. 1 comma 1 lettera i), ove è statuito che *<lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773>*; nel dettaglio, poi, lo stesso DPCM, anche se in materia di spettacoli aperti al pubblico, nel prevedere la

riapertura degli appositi spazi dal 15 giugno 2020, disciplina e limita il numero dei partecipanti a 1000 nel caso di manifestazioni che si svolgono all'aperto e di 200 per quelle che si svolgono in luoghi chiusi, per ogni singola sala (art. 1, comma 1 lettera m).

Pur nella consapevolezza che compete esclusivamente a ciascun singolo Ordine territoriale dettare le opportune prescrizioni per la tutela della salute dei propri iscritti, si ritiene, in considerazione dell'intensità, gravità e durata della fase emergenziale, che indicazioni generali provenienti dall'Amministrazione Vigilante potrebbero costituire utili linee guida per poter programmare in modo corretto la gestione della fase assembleare: ci siamo permessi di suggerire due alternative ma senza che queste abbiano pretesa di esaustività ed esclusività.

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore approfondimento o chiarimento, è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)



IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

